



COMUNE DI SETZU

Provincia del Medio Campidano

ORIGINALE

Determinazione Responsabile

Servizio Tecnico

Numero 2 del 08-01-2026

Oggetto: SCAVALCO D'ECCEDENZA DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI DECIMOPUTZU, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q. (EX CAT. D1) A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs 267/2000, in particolare l'art. 109, comma 2 relativo all'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
- il Provvedimento del Sindaco n. 2 del 08/02/2024 con cui è stato affidato l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Tecnica all'Ing. Valerio Porcu;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 07.11.2025 con cui si disciplina l'individuazione della sostituzione dei Responsabili di Servizio;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12.12.2024;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12.12.2024;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2025 e seguenti modifiche;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/03/2025;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il CCNL 2019/2021 siglato in data 16.11.2022;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2025, pubblicato sulla GU n. 302 del 31.12.2025, si stabilisce che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026;

RILEVATO che questo Ente, con decorrenza dal 01.10.2025, è privo della figura di un Funzionario Amministrativo Contabile a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat. D1);

CONSIDERATO che, per sopperire alle ripercussioni che potrebbero derivare sull'attività amministrativa dell'Area Amministrativo – Contabile per la mancanza di un dipendente a tempo indeterminato e orario pieno, si è optato, in applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, al ricorso di personale di altro Ente, Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat. D1) per il periodo 01/10/2025-31/12/2025;

VISTO l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 a mente del quale *"I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;"*

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31.12.2025 "Modifica Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027, per la parte relativa all'anno 2026 - Sezione Fabbisogno del Personale" dalla quale si evince, tra l'altro, l'assunzione di un Funzionario Amministrativo Contabile inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat. D1) a tempo determinato, dal 01 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, fino a un massimo 12 ore settimanali (34%);

DATO ATTO che con nota n. 3646 del 18.12.2025 si è richiesto al Comune di Decimoputzu, il nulla osta all'utilizzo del dipendente Sandro Cau, Funzionario Amministrativo Contabile inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat. D1) con contratto a tempo pieno e indeterminato, allo svolgimento presso questo Comune di n. 12 ore settimanali extra orario di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004 con decorrenza dal 01.01.2026 sino al 30.04.2026, con l'intesa che la stessa potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso delle due amministrazioni comunali interessate, su richiesta di un solo Ente oppure su formale richiesta del dipendente interessato;

DATO ATTO che il Comune di Decimoputzu con nota, prot. n. 17713 del 30.12.2025, ns prot. 3717 del 30.12.2025, rilasciata dal Segretario Comunale, ha rilasciato l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio dipendente, Dott. Sandro Cau, Funzionario Amministrativo Contabile inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat. D1) con contratto a tempo pieno e indeterminato, a svolgere servizio presso questo Comune ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dal 01/01/2026 al 30.04.2026;

CONSIDERATO inoltre che per quanto riguarda le limitazioni all'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, comprese le assunzioni ex art. 90, D. Lgs. n. 267/2000, di cui all'art. 9, co. 28, D.L. n. 78/2010, il limite attuale per il Comune di Setzu, in regola con gli obblighi normativi, di contenimento della spesa del personale, è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO che sono rispettate le condizioni stabilite dall'art. 50, c. 3, CCNL 21 maggio 2018 sul numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati complessivamente da questo Comune;

RICHIAMATO l'art. 9, c. 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale recita:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti

pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 4 ter) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che: “*A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”;*”;

RICHIAMATO l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che dispone: “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanzia in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*”;

DATO ATTO CHE:

- la predetta attività lavorativa sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e senza che sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;
- che la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune utilizzatore è interamente a carico del Comune medesimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico accessorio spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;
- che il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- l'orario di lavoro sarà concordato tra il dipendente e il comune utilizzatore tenuto conto delle esigenze di servizio del comune di appartenenza.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di servirsi dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), per il periodo dal 01/01/2026 al 30/04/2026, del Funzionario Amministrativo Contabile inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat. D1), Dott. Sandro Cau, col consenso del dipendente ed autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
- 2) di stipulare con il sopra indicato dipendente un contratto professionale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 331/2004, secondo le modalità contenute nello schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante;
- 3) di corrispondere allo stesso la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 74 comma 2 lettera b, c, d, del CCNL del 16/11/2021- Comparto funzioni locali, prendendo come base la retribuzione corrisposta dall'ente di appartenenza, nonché, ove ne ricorrono le condizioni, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 del CCNL del 16/11/2021;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva presunta di €. 4.985,00 per il periodo di assunzione trova copertura come segue:
 - €. 2.680,00 per competenze, al cap. 6130/1 codifica 01.03-1.01.01.01.002 del bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2026;
 - €. 950,00 per competenze, al cap. 6130/3 codifica 01.03-1.01.01.01.004 del bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2026;

- €. 1.047,00 per oneri riflessi a carico dell'ente, al cap. 6130/2, codifica 01.03-1.01.02.01.001 del bilancio di previsione 2025/2027 esigibilità 2026;
- €. 315,00 per oneri Irap a carico dell'ente, al cap. 6130/21, codifica 01.03-1.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2025/2027 esigibilità 2026.

- 5) di dare atto, altresì, che con il presente provvedimento sono rispettati i limiti di spesa imposti dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e di spese per lavoro a tempo determinato;
- 6) di accertare, ai fini dell'effettuazione dei controlli interni di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica/amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Tecnica;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso conseguente all'attività assentita, il comune di Setzu, come per legge, è tenuto a dare comunicazione all'amministrazione di Decimoputzu dell'ammontare dello stesso al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 53 d.lgs. 165/2001, connessi alla rilevazione annuale dell'anagrafe delle prestazioni.
- 8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Valerio Porcu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)